

	<p>LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100</p> <p>Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928</p> <p>E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

COMMISSIONE PARITETICA – REGOLAMENTO
(approvato con delibera del C.d.I. n. 24/2013)

1) Istituzione della Commissione

- a) Presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Genova è istituita, a partire dall'a.s. 2013/14, una Commissione Paritetica studenti - docenti.

2) Funzioni e rapporti con il Collegio dei Docenti

- a) La Commissione può formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito a tematiche di natura didattica, fra cui:
- piano dell'offerta formativa;
 - attività didattiche extracurricolari;
 - attività culturali, sportive e ricreative;
 - promozione dell'immagine della scuola come centro di attività didattica.
- b) Le proposte possono essere formulate al Collegio dei Docenti entro il 30 aprile di ogni anno, affinché il Collegio possa valutarne l'inserimento nel P.O.F. per l'anno scolastico successivo.

3) Funzioni e rapporti con il Dirigente Scolastico

- a) La Commissione può formulare proposte al Dirigente Scolastico in merito a tematiche inerenti alla valutazione della qualità della didattica e del servizio offerto agli studenti.

4) Funzioni e rapporti con il Consiglio di Istituto

- a) La Commissione può relazionare il Consiglio di Istituto, al termine del proprio mandato, sull'andamento della propria attività.
- b) La Commissione può formulare al Consiglio di Istituto proposte per la modifica del presente regolamento.

5) Limiti e poteri della Commissione

- a) La Commissione ha un ruolo consultivo e propositivo.
- b) La Commissione non ha, in ogni caso, poteri deliberativi.
- c) Il Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Istituto sono tenuti ad esaminare le proposte formulate dalla Commissione, ferma restando l'esclusività delle competenze deliberative ad essi conferite dalla legge (in particolare: D.Lgs. 297/1994, art. 10 c.1; D.Lgs. 165/2001, art. 25; D.I. 44/2001, art. 7; D.P.R. 416/1974, art. 4; D.P.R. 275/1999, art. 3; C.C.N.L. 29/11/2007, art. 26 e 28)

6) Composizione e durata

- a) La commissione è composta da due alunni e due docenti.
- b) La nomina dei membri della Commissione avviene con le seguenti modalità:
- un docente è nominato dal Collegio dei Docenti;
 - un docente è nominato da (e fra) i rappresentanti dei docenti in Consiglio di Istituto;
 - un alunno è nominato dal Comitato Studentesco;
 - un alunno è nominato da (e fra) i rappresentanti degli alunni in Consiglio di Istituto.
- c) La Commissione, nella prima riunione, elegge un Presidente, con votazione palese a maggioranza relativa. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta.
- d) Il Presidente nomina un Segretario (fra i docenti se il Presidente è un alunno; fra gli alunni se il Presidente è un docente).
- e) La commissione decade al termine di ogni anno scolastico e deve essere rinnovata all'inizio dell'anno scolastico successivo.

7) Norme per il funzionamento

- a) La commissione si riunisce su proposta di almeno due componenti.
- b) Le convocazioni vengono inviate ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, complete degli argomenti all'o.d.g. da discutere.
- c) Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
- d) Le proposte elaborate dalla Commissione sono valide se sono sottoscritte da almeno tre componenti.